

Compilazione del certificato di origine

Casella 1 : denominazione e indirizzo dell'esportatore (il soggetto che emette la fattura di vendita all'estero) o di chi spedisce le merci per suo conto.

N.B. nel caso in cui lo speditore non coincida con chi emette la fattura occorre indicare, oltre alla ragione sociale ed all'indirizzo dello speditore, la dicitura "per conto di" seguita dalla ragione sociale di chi emette la fattura; nel caso di certificato "per conto di" occorre la delega dell'esportatore a richiedere il certificato di origine. Vedi fac simile nella sezione modulistica

In tale casella non si possono indicare riferimenti bancari (es. IBAN) o numeri di telefono o fax e neppure la Partita Iva.

Casella 2 : denominazione e indirizzo dell'acquirente estero (incluso il Paese, indicato per esteso, senza sigle) N.B. Se la merce è destinata ad un paese diverso da quello dell'acquirente , è possibile indicare entrambi gli indirizzi (se conosciuti) facendo precedere l'indirizzo di destinazione dall'indicazione "Destinazione finale:".

In tale casella è possibile inserire anche solo l'indicazione generica "all'ordine" seguita dal nome del paese di destinazione (se conosciuto e indicato in fattura).

Se viene chiesto un certificato di origine per l'Italia in tale casella occorre scrivere solo "all'ordine" e occorre che nella fattura di vendita italiana sia evidente la destinazione finale o successiva esportazione alternativamete si può allegare alla pratica una DSAN in cui il richiedente dichiara che la merce sarà oggetto di futura esportazione.

Casella 3 : - per merci di origine italiana o di un altro Paese dell'Unione Europea occorre indicare: "Unione Europea - nome ufficiale dello Stato/i membro/i";
per merci di origine NON comunitaria indicare il nome del paese terzo;
per merci di origine multipla, indicare i diversi Paesi precisando, nella casella 6, a fianco di ciascun articolo, il relativo Paese di origine;

Casella 4 (facoltativa) : indicare il mezzo di trasporto utilizzato (aereo, nave, autocarro) o "trasporti misti" in caso di mezzi diversi. Oltre al tipo di mezzo possono essere inseriti dettagli specifici del trasporto (es. container, porto di destino, ecc.). Tutte le informazioni inserite devono essere riscontrabili in fattura

Casella 5 : numero e data della fattura export ed eventuali informazioni commerciali attinenti alla spedizione non previsti in altri spazi; si possono indicare i riferimenti relativi alla lettera di credito, al numero della licenza, all'ordine, ai termini di resa (INCOTERMS), ecc., purché non contenga "menzioni discriminatorie";

Casella 6 : descrizione completa e chiara dei prodotti, che consenta la corretta identificazione e classificazione doganale, specificando i diversi Paesi di origine per ogni bene (solo se di origine multipla UE ed extra UE); non sono ammesse indicazioni generiche quali, ad esempio, "prodotti chimici", così come i soli codici degli articoli.

Ogni tipologia di prodotto deve essere elencato e preceduto da un numero d'ordine progressivo (es. 1,2,3, ecc). Tale elenco deve essere preceduto da una descrizione generica commerciale della merce esportata.

Qualora lo spazio in casella 6 non fosse sufficiente a riportare l'elenco delle merci presenti in fattura si può:

1. raggruppare gli articoli per voci omogenee
2. designare le merci con una denominazione generica seguita dall'indicazione "come da

fattura n.....del.....allegata; in questo caso, la fattura dovrà contenere soltanto gli elementi essenziali, in quanto la Camera di Commercio certifica esclusivamente l'origine della merce esportata e non l'intero contenuto della fattura (ad es. non possono essere allegate fatture che dichiarino l'origine preferenziale o la libera esportazione dei prodotti, l'autenticità dei prezzi, l'indicazione dei codici doganali, ecc). Se la fattura dovesse contenere informazioni incompatibili con il contenuto del certificato si può fare riferimento ad una "packing list" o "lista valorizzata"

Casella 7 : indicazione della quantità totale (o, a seconda dei casi, parziale) della merce di cui si chiede l'origine, precisando l'unità di misura che varia in base alla tipologia dei prodotti (peso, volume, pezzi, lunghezza, ecc). Qualora si utilizzi l'unità di misura "peso" è necessario che si specifichi se trattasi di peso netto o peso lordo. E' indispensabile che le quantità indicate sul certificato siano riscontrabili in fattura;

Tutte le informazioni riportate nelle varie caselle del certificato devono essere presenti anche in fattura

Sulla dichiarazione di origine presente nella richiesta di certificato, l'esportatore è tenuto a compilare il:

punto 1. per merce prodotta interamente in un unico Paese, Italia o altro Paese dell'UE (100% Made in). In tal caso occorre indicare il nome del produttore (non del fornitore) ed il luogo di produzione (indirizzo dello stabilimento di produzione). Solitamente si usa per prodotti primari (agricoli, della pesca, ecc.), per i quali il processo produttivo a partire dalla materia prima è avvenuto in un unico Paese dell'Unione Europea.

L'esportatore nel caso in cui la merce è stata acquistata da un commerciante e non direttamente dal fabbricante deve, a sua tutela, farsi rilasciare dal venditore commerciante una dichiarazione d'origine della merce, da conservare per eventuali accertamenti successivi.

In caso di beni commercializzati, dei quali non si conosce con certezza il produttore, è consentito che l'esportatore indichi il Paese di origine del/i bene/i. Inoltre, andrà inserita la seguente dichiarazione: "A tutela della segretezza commerciale, le indicazioni dei produttori saranno presentate con DSAN da parte del mio fornitore.....". Si ricorda che per le informazioni riservate di cui vengono in possesso o a conoscenza i funzionari camerale sono tenuti al segreto di ufficio.

punto 2. per merce prodotta a seguito dell'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale avvenuta in Italia o altro Paese dell'UE, che abbia avuto come risultato un prodotto con composizione e proprietà specifiche non presenti prima di tale trasformazione sostanziale o che abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione. Dovrà essere indicato il nome dell'impresa e l'indirizzo dove è stata eseguita l'ultima trasformazione sostanziale, indicando la ragione sociale del produttore (non del fornitore) e l'indirizzo dello stabilimento. Si usa, solitamente, per i prodotti industriali come macchinari o impianti nel cui processo produttivo potrebbero essere presenti materie prime estere (es. acciaio delle viti, ecc.).

In caso di beni commercializzati, dei quali non si conosce con certezza il produttore, è consentito che l'esportatore indichi il Paese di origine del/i bene/i. Inoltre, andrà inserita la seguente dichiarazione: "A tutela della segretezza commerciale, le indicazioni dei produttori saranno presentate con DSAN da parte del mio fornitore.....".

punto 3. per merce prodotta in un Paese extra Ue. Occorre indicare il Paese ed il tipo di documento comprovante l'origine delle merci esportate (uno dei seguenti), il relativo numero e la data di rilascio e il nome dell'Ente certificatore riconosciuto:

1. fattura di acquisto e bolletta doganale di importazione;
2. certificato di origine (originale) del Paese terzo;

3. certificato di qualità o sanitario se rilasciato da un Ente del Paese terzo (riconosciuto) e solo se vi compare l'origine (es. fitosanitario del Paese estero);
4. per i beni soggetti a stampigliatura o etichettatura, fotografia del cartellino dove compare il "Made in" oppure fotografia del prodotto con impresso il "Made in", unita alla dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'impresa esportatrice ai sensi del DPR N. 445/2000 artt. 47 e 76 che la fotografia corrisponde ai beni oggetto della richiesta di certificato di origine e della fattura export n.....del.....;
5. fattura di acquisto e copia della bill of lading/airwaybill/CMR del Paese

Non sono accettati a comprova dell'origine documenti di origine preferenziale (es.: FORM A-EUR1, ecc).

L'esportatore deve, anche a sua tutela, acquisire preventivamente la documentazione necessaria.

Nel caso in cui la merce oggetto di esportazione sia stata fornita da diverse imprese o abbia un'origine multipla, l'esportatore dovrà specificare chiaramente nome del produttore/fornitore di ogni singolo prodotto compilando, sul retro della richiesta, a seconda dei casi, il punto uno e/o il punto due e/o tre e/o tutti e tre.

Nel caso di più prodotti con differenti produttori è necessario collegare ogni produttore alla relativa merce prodotta per cui dopo l'indicazione della denominazione e dello stabilimento di produzione di ciascun produttore (a seconda dei casi o al punto 1. o al punto 2. della dichiarazione del richiedente) indicare "per il prodotto n...." riportando il n. d'ordine con cui il prodotto è indicato in casella 6. Nel caso di spazio insufficiente si potrà indicare "vedere dichiarazione sostitutiva allegata" e nella DSAN allegata alla pratica si indicheranno i produttori come sopra indicato.

ALTRE INDICAZIONI OBBLIGATORIE:

fatturato ("casella" da compilare nell'ambito della pratica telematica e il cui dato non sarà visualizzato sul certificato d'origine): indicare importo della/e fattura/e per cui si chiede il certificato di origine

giacenza merci (che compare al momento dell'invio della pratica) : inserire indirizzo fisico dove si trova la merce al momento della richiesta del certificato di origine.

STAMPA IN AZIENDA: unica modalità di invio e di rilascio del certificato di origine dal 1 ottobre 2025. In caso di invio con ritiro presso la Camera di Commercio, la pratica sarà respinta e occorrerà inviare una nuova richiesta nella corretta modalità.

Sulla base delle dichiarazioni delle imprese, l'Ufficio Commercio Estero provvederà ad effettuare gli opportuni controlli (preventivi e successivi) al fine della verifica dell'origine della merce, così come previsto dalla normativa sull'autocertificazione (DPR 445/2000). Si ricorda che a tal fine potranno essere richieste anche le fatture di acquisto della merce o dichiarazioni specifiche sulla merce da parte dei produttori indicati o eventualmente altre documentazione integrativa al fine della verifica completa delle dichiarazioni. Si ricorda che in base all'art. 2697 C.C. è il dichiarante che ha il dovere di provare i "fatti costitutivi" sulla base dei quali è stata sottoscritta la dichiarazione per l'ottenimento del certificato di origine.

Si precisa che le esigenze dei crediti documentari non possono interferire sul rispetto delle disposizioni e sulle informazioni ammesse – secondo normativa - nel certificato. In nessun caso, pertanto, potrà essere addebitata alla Camera di Commercio emittente la responsabilità per eventuali discrepanze tra certificato di origine regolarmente emesso e condizioni fissate dai crediti

documentari.

N.B. Eventuali formulari inutilizzati o compilati erroneamente dovranno essere restituiti all'Ufficio per l'annullamento . In caso di smarrimento di un certificato di origine, occorre presentare denuncia all'Autorità competente e consegnarne copia alla Camera di Commercio-Ufficio Commercio Estero